



Audizione RAAI
"A.G. 86 - Indennità discontinuità lavoratori spettacolo"
Martedì 7 novembre 23 - Comm. riunite VII e XI
Camera dei Deputati

Buongiorno a tutti e grazie della audizione.

L'indennità di discontinuità è una misura fondamentale già presente in molti Paesi d'Europa, per **l'effetto pratico di sostegno** a professioni per loro natura discontinue perché legate a singoli progetti per cui i periodi di impiego effettivo si alternano inevitabilmente a periodi di studio, ricerca di nuovo impiego e subordinazione ai tempi di avvio del nuovo progetto per il quale si è stati scelti. Ma fondamentale anche perché contiene il **riconoscimento di questa dimensione professionale**, cioè del fatto che è lavoro anche quello tra un progetto e l'altro.

L'indennità di discontinuità è attiva in Francia dal 1958 e proprio la Francia rappresenta un modello di riferimento per tutta l'architettura di sostegno alla propria industria del cinema e dell'audiovisivo e al welfare dei suoi lavoratori. Un'architettura che in larga parte si auto sostiene grazie a tasse di scopo sul cinema non francese, quote di mercato e a misure di sostegno ai lavoratori collegate a contributi di solidarietà, come appunto l'indennità di discontinuità. È un modello virtuoso a cui guardare, che sostiene i propri lavoratori e un'industria che produce, incassa ed esporta opere, professionisti ed artisti, ben più che la nostra.

L'attuale formula prevista dalla bozza di decreto in discussione, che prevede un contributo una tantum, non corrisponde né alla modalità francese né alla ratio della misura introdotta dalla Legge delega 106/2022 e **va quindi senz'altro ripensata radicalmente**. Ciò che appare anche contraddittorio e paradossale è che la misura che deve rappresentare una nuova e maggior tutela per i lavoratori sia invece alternativa ed offra meno sostegno delle altre misure già esistenti come l'Alas e la Naspi. In sostanza rappresenta una minor convenienza per i lavoratori.

Ma ci preme anche evidenziare che **attrici e attori** sono completamente **tagliati fuori** dai parametri attuali.

Da tre anni e mezzo, da quando ci siamo costituiti, abbiamo ripetuto in ogni occasione avuta, con Istituzioni e sindacati, che attrici e attori **non possono essere valutati con gli stessi parametri contributivi richiesti agli altri lavoratori dello spettacolo**. Perché hanno **dinamiche professionali completamente diverse** e non potranno mai produrre gli stessi numeri di giornate lavorative degli altri lavoratori. Anche perché, per di più, a noi **non vengono riconosciute come lavorative** tutte le giornate di preparazione al set e di studio della parte e della memoria, i giorni di prove costumi, trucco, prove con il regista e con gli altri attori, disponibilità non retribuita per settimane o mesi anche fuori sede, doppiaggio del proprio ruolo, promozione, conferenze stampa e via dicendo.

Con 60 giornate la misura taglia fuori completamente attrici e attori, **già tagliati fuori dai requisiti**, anche quelli richiesti genericamente ai lavoratori dello spettacolo, per **genitorialità, disoccupazione, malattia, pensione**. Reddito sotto i 25.000 euro l'anno con almeno 60 giornate: **per un attore di audiovisivo i due requisiti non possono convivere**. Un attore che fa 60 giornate in un anno ha fatto una lunghissima serie o 3 film da protagonista e quel tetto di reddito lo ha superato. Ma tutti gli altri, cioè quelli per cui la misura si



rende necessaria? **Anche in teatro** sono numeri ormai **quasi impossibili da raggiungere** allo stato attuale del sistema produttivo e distributivo teatrale.

Assunto che gli attori a livello contributivo non sono come gli altri lavoratori dello spettacolo e non possono generare gli stessi numeri, la soluzione non è abbassare le giornate di tutti ampliando la platea alla ricerca di una formula unica (che non può esistere), ma è necessario e sufficiente prevedere un moltiplicatore per le giornate con codici 021 e 022: a nostro parere un **moltiplicatore x2 al codice 021** (attore teatro) e **x4 al codice 022** (attore audiovisivo). E per evitare che 30 o 15 giornate in un anno non corrispondano ai versamenti necessari, è sufficiente **affiancare al requisito delle giornate anche il requisito retributivo** come soglia di accesso alla misura (e non solo come tetto oltre il quale si è esclusi).

Grazie

RAAI - Registro Attrici Attori Italiani